

LA RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Avv. Giorgia Andreis

Studio Avvocato Andreis e Associati

Torino - Milano

IL REG. CE 178/2002

**Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare**

In particolare,

Principali definizioni

Introduce Tracciabilità e Rintracciabilità

Sistema di Allarme rapido

Artt. 17 e 19 compiti dell'OSA e suo dovere di cooperazione con le Autorità

Principali definizioni:

Art. 7 – Principio di precauzione

Art. 14: Requisiti di sicurezza degli alimenti

→ Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.

**Gli alimenti sono considerati a rischio se:
sono dannosi per la salute;
sono inadatti al consumo umano.**

ART. 17 OBBLIGHI DEGLI OSA:

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

ART. 18 - RINTRACCIABILITA'

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.

Orientamenti sull'attuazione degli articoli 11, 12, 14, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (ce) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale - Conclusioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (2010):

- “L’articolo 18 prevede che gli operatori del settore alimentare:**
- siano in grado di individuare chi abbia fornito e a chi sia stato fornito un prodotto;**
 - dispongano di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.**

L'obbligo si basa sull'approccio una “fase prima”–“una fase dopo” [one step back-one step forward] che comporta per gli operatori del settore alimentare quanto segue:

- **che dispongano di un sistema che consenta loro di individuare i fornitori e i clienti immediati dei loro prodotti;**
- **che sia istituito un collegamento “fornitore-prodotto” (quali prodotti forniti da quali fornitori);**
- **che sia istituito un collegamento “cliente-prodotto” (quali prodotti forniti a quali clienti).**
- **Tuttavia, gli operatori del settore alimentare non devono individuare i clienti immediati quando essi rappresentano i clienti finali”.**

www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1140&area=sicurezzaAlimentare&menu=sicurezza:

Accordo 28 luglio 2005 - Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Federalimentare, “Linee guida per la rintracciabilità dei prodotti alimentari” (2003)

UNI EN ISO 22005:2018

SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ART. 18 REG. CE 178/02.

D. LGS. 190/06:

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

CASI E STUDI

In più occasioni la Corte di Giustizia europea ha ribadito che il sistema di rintracciabilità ha finalità di sicurezza e sanitaria e che deve essere garantito nella maniera più efficace e immediata possibile.

Contestazioni relative alla assenza di un adeguato sistema di rintracciabilità nel settore della produzione e nel settore della somministrazione (in particolare, sulle tempistiche del mantenimento informazioni sui fornitori).

Questioni in punto sanzioni → art. 8 L. 689/81 cumulo materiale.

Studi relativi alle certificazioni ed rivendicazioni della rintracciabilità nella informazione al consumatore.

NEI CASI DI NC SOSPETTA O CONFERMATA, V. IN PARTICOLARE IL RITIRO DEI PRODOTTI

ART. 19 E ALLERTA

Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.

RITIRO (MARKET WITHDRAWAL) Il prodotto non ha ancora raggiunto il consumatore

«Qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore».

L'OSA non appena si rende conto del problema, si attiva per evitare conseguenze dannose, ritirando il prodotto che è ancora presente nella catena distributiva, disponendo di procedure opportunamente pianificate e congegnate e che garantiscano un intervento rapido.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ART. 19 REG. CE 178/02.

D. LGS. 190/06:

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

In passato, mancata comunicazione della lista clienti → rischio contestazione penale ex art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

ALLERTA IN ITALIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti".

Rep. Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021

In particolare,

2. Verifiche su OS

A. Gestione liste distribuzione

- a) Acquisire la lista di distribuzione del prodotto, possibilmente nel formato elettronico richiesto dalla Commissione Europea, avendo cura di verificarne la completezza e congruità (indirizzi, lotto, scadenza/TMC, quantità di prodotto in entrata/uscita, data della transazione, n. documento di trasporto e/o fattura d'acquisto).
- b) Nel caso di prodotti commercializzati all'estero, acquisire anche la prevista documentazione intra/extra comunitaria.
- c) Non vanno riportate le indicazioni relative ai prezzi o altre informazioni che violino il capitolo "trasparenza e riservatezza" dell'allegato operativo.
- d) L'operatore deve fornire all'autorità competente la documentazione sulla tracciabilità del prodotto e la dovuta collaborazione per favorire i controlli ufficiali sulle procedure di ritiro/ricambio, pertanto le liste di distribuzione non devono riportare le sedi legali, ma le sedi operative dei destinatari del prodotto. Nell'acquisire la documentazione relativa all'allerta, è opportuno che l'autorità competente imponga all'operatore la consegna di liste di distribuzione complete, corredate delle sedi operative di destinazione del prodotto.

A tale proposito è opportuno che i controlli ufficiali sulla tracciabilità accertino anche la capacità dell'operatore di fornire, senza indebito ritardo, adeguate informazioni sulla distribuzione del prodotto.

B. Verifica sul ritiro/ricambio dei prodotti

- a) verificare l'immediato avvio da parte dell'operatore delle procedure di ritiro e se del caso richiamo dal mercato del prodotto non conforme sulla base delle modalità dal medesimo stabilite e acquisire ogni informazione utile alla verifica dell'efficacia di tali procedure, soprattutto se questo aspetto non era già stato esaminato in corso di precedenti controlli ufficiali. Verificare l'effettivo ritiro del prodotto dal commercio, anche avvalendosi dei documenti di trasporto, di fatture commerciali, o altra documentazione pertinente.